

r.g.v.g. n. 1044/2018

TRIBUNALE DI CROTONE  
SEZIONE CIVILE  
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice designato, dott. Davide Rizzuti  
Visto il ricorso, depositato in data 7 dicembre 2018, con il quale Luigi Tisci (c.f.: TSCLGU68C18D112L) e Loredana Curcugioniti (c.f. CRCLDN68S70C352Q), rappresentati dall'avv. Annamaria Altamura e Barbara Ventura ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Crotone, Via Giordano Bruno n. 87, hanno proposto un piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 L 3/2012; vista la relazione del professionista incaricato, avv. Giuseppe Donnici, in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 9, co. 3-bis, L. 3/2012, il quale ha valutato come congruo e sostenibile il piano del consumatore proposto; ritenuto che la proposta soddisfa, ad una prima valutazione, i requisiti previsti dalla normativa di settore e che pertanto è necessario provvedere alla fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 12-bis, L. 3/2012.

P.Q.M.

- fissa l'udienza del 23 gennaio 2019, ore 12.00, per la convocazione delle parti;
- dispone la comunicazione ai creditori - a cura del professionista incaricato - presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata della proposta e del decreto entro il termine di trenta giorni dall'udienza;



- stabilisce che della proposta e del decreto venga data pubblicità - a cura del professionista - mediante inserimento su tre siti web a scelta del medesimo (in accordo con il concessionario) e su un quotidiano locale (per 10 giorni o in alternativa n. 2 uscite del medesimo);
- invita i creditori a far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, eventuali osservazioni scritte in merito alla proposta di piano del consumatore, fino a dieci giorni prima dell'udienza di comparizione;
- ritenuto opportuno che nelle more della convocazione dei creditori ed eventuale emissione del provvedimento di omologa, il debitore esecutato non interrompa i pagamenti periodici in favore dei creditori, essendo interesse dello stesso proseguire nella riduzione del debito complessivo, non dispone la sospensione delle azioni esecutive individuali ai sensi dell'art. 12-bis, co. 2, L. 3/2012.

*Crotone, 12 dicembre 2018*

*il Giudice designato  
dott. Davide Rizzuti*

